



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara	- Presidente
dott.ssa Maria Angela Marchesiello	- Giudice
dott. Antonio Lacatena	- Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letti gli atti del procedimento per sovraindebitamento promosso da L'Episcopia Serena, nata a Foggia l'11.05.1993 e ivi residente alla C.F. , avente ad oggetto la domanda di liquidazione dei beni in favore dei creditori;
- esaminata la relazione dell'OCC dott. Daniele Leggieri, contenente il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e relativo alla fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;
- ritenuto che siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e visto l'art. 270 CCII;
- ritenuto che possa confermarsi quale liquidatore il dott. D. Leggieri, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII;
- dato atto che risultano pendenti la proc. es. mobiliare iscritta al R.G.n. n. 37/2023 presso il Trib. di Foggia, nonché la proc. es. immobiliare iscritta al n. 549/2018 presso il Trib. di Foggia;

PQM

1. dichiara aperta la liquidazione controllata di L'Episcopia Serena, nata a Foggia l'11.05.1993, C.F.
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Antonio Lacatena;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, co. 2, CCII, il dott. Daniele Leggieri;
4. ordina al debitore il deposito, entro il **03 maggio 2024**, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine fino al **26 giugno 2024**, a pena di inammissibilità, al fine di trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone – salva la precisazione che segue – che non possono sotto pena di nullità essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dispone altresì l'interruzione dei pagamenti per cessioni o deleghe di pagamento; a precisazione e in deroga a quanto innanzi, invita il nominato liquidatore, nell'espletamento delle relative attività gestorie, a valutare e motivare – in base al massimo interesse del ceto creditorio – se subentrare o meno nell'esecuzione individuale immobiliare già pendente presso il Trib. di Foggia con R.G.E. n. 549/2018) tenendo conto dello stato della procedura esecutiva individuale in essere;
8. riserva al G.D. la fissazione del limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e del relativo nucleo familiare convivente, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII, con obbligo di L'Episcopia Serena di rappresentare agli organi di procedura qualsivoglia ulteriore reddito proprio e degli altri componenti del nucleo familiare che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;



9. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

10. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII; conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);

11. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

12. precisa che le eventuali vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

13. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 co. 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

14. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

15. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

16. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

17. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

18. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito *internet* del Tribunale;

19. ordina la trascrizione del presente provvedimento, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Foggia, così deciso il 10 aprile 2024, nella camera di consiglio della Terza sezione civile

Il Giudice est.

(dott. Antonio Lacatena)

Il Presidente

(dott.ssa Caterina Lazzara)

DEPOSITATO TELENOTARIALMENTE

IN DATA

29/04/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Lazzara Caterina

